

## **NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE DAL 2013**

Numerose sono le novità, in vigore dal 1° gennaio 2013, introdotte dal recepimento della Direttiva Comunitaria 2010/45/UE in materia di fatturazione. La Direttiva modifica parte delle disposizioni della Legge IVA, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del D.L. 30.8.1993, n. 331, e riverbera i propri effetti su diversi aspetti relativi alla fatturazione (attiva e passiva), come il contenuto, le modalità di indicazione delle operazioni non soggette ad IVA, ecc.

**OPERAZIONI OGGETTO di FATTURAZIONE:** per le operazioni effettuate dall'1.1.2013 l'obbligo di fatturazione è esteso anche alle operazioni indicate nella tabella seguente.

<b>OPERAZIONI SOGGETTE all'OBBLIGO di FATTURAZIONE</b>		
<i>Operazione</i>	<i>Fino al 31.12.2012</i>	<i>dall'1.1.2013</i>
Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, "generiche" e specifiche), diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), <a href="#">D.P.R. 633/1972</a> (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue.	Il soggetto passivo era obbligato ad emettere fattura anche per le cessioni di beni in transito (in Italia e diretti verso Paesi terzi) o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi doganali, zone franche, luoghi franchi). Quanto ai servizi, l'obbligo di fatturazione era circoscritto alle prestazioni di servizi generiche di cui all'art. <a href="#">7-ter, D.P.R. 633/1972</a> , rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue.	Restano invariati gli obblighi relativi alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Per i servizi, invece, l'obbligo viene esteso a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell'Iva nello Stato Ue nel quale l'operazione è territorialmente rilevante. Sulla fattura occorre indicare l'annotazione "inversione contabile".
Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, "generiche" e specifiche) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, D.P.R. 633/1972).	Non vi era obbligo di fatturazione.	Dovranno essere fatturate indipendentemente dallo <i>status</i> del destinatario (soggetto passivo o privato). Sulla fattura occorre indicare l'annotazione "operazione non soggetta".

**VOLUME d'AFFARI:** vengono attratte nel computo del volume d'affari tutte le operazioni effettuate dall'operatore economico, incluse quelle territorialmente non rilevanti nel nostro Paese ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione evidenziato in precedenza.

In pratica, il nuovo art. 20, D.P.R. 633/1972, stabilisce che il volume d'affari è costituito da tutte le operazioni effettuate, per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.

**CONTENUTO della FATTURA:** sono introdotte nuove regole relative al formale contenuto della fattura, regole attinenti all'inserimento di specifiche indicazioni delle operazioni senza addebito di Iva e regole per effettuare la conversione in euro degli ammontari espressi in valuta estera.

**Elementi della fattura:** l'art. 21, D.P.R. 633/1972 viene modificato al fine di rendere obbligatori diversi o ulteriori elementi che la fattura deve contenere. Evidenziamo taluni elementi che hanno subito una modifica normativa (si veda la tabella seguente).

<b>ELEMENTI OBBLIGATORI della FATTURA</b>	
<i>Elementi obbligatori</i>	<i>Elementi di novità</i>
Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.	La <b>numerazione progressiva</b> (sequenziale, secondo la locuzione del Legislatore comunitario) non deve essere più collegata con l'anno solare. E' importante, però, che tale numerazione sia in grado di far identificare in modo univoco la fattura.
Dati identificativi del cessionario/committente o del suo rappresentante fiscale (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita Iva e, <u>in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.</u> Infine viene prevista l'indicazione del codice fiscale in caso di cliente residente o domiciliato in Italia privato consumatore.	Viene richiesta, tra i dati del cliente, anche l'indicazione in via obbligatoria del numero di partita Iva del cessionario o committente, o, comunque, del numero identificativo Iva dei soggetti stabiliti in altri Stati membri; nonché il codice fiscale se trattasi di soggetto - residente o domiciliato in Italia - che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione.
Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione.	Forse per errore, nel riformulare il co. 4 dell'art. 21, D.P.R. 633/1972, che disciplina il termine di emissione delle fatture differite per le cessioni di beni, non richiama più l'obbligo di indicare in fattura il numero e la data dei documenti di trasporto.
Aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.	Verosimilmente per dimenticanza, è scomparsa la disposizione che consentiva di esprimere gli importi in qualsiasi valuta (ad eccezione della sola imposta, che va espressa in euro). La possibilità resta comunque immutata, in quanto discende dall'art. 230, Direttiva 2006/112/Ce.

**LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA:** un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “**numero**” di emissione. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall’1.1.2013 dispongono espressamente quanto segue:

Art. 21, comma 2, DPR n. 633/72	
<i>Fino al 31.12.2012</i>	<i>Dall’1.1.2013</i>
“ <i>La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ...</i> ”	“ <i>La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ...</i> ”

Dal confronto delle 2 disposizioni è possibile riscontrare che **non è più prevista la numerazione “per anno solare”**, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.

La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura **in modo univoco** deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese / lavoratori autonomi. Infatti, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.

Merita evidenziare che l’art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato “*Contenuto delle fatture*” prevede, tra l’altro, l’indicazione di:

“2) un **numero sequenziale**, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.

<b>Soluzione 1</b>	<b>Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012.</b> Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via. Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.
<b>Soluzione 2</b>	<b>Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1</b> , senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
<b>Soluzione 3</b>	<b>Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno</b> , inserendo nel numero della fattura l’ <b>anno di emissione</b> della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.

**TENUTA DI REGISTRI SEZIONALI:** in caso di adozione di **registri IVA sezionali** le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell'alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:

Sezionale A	Sezionale B
n. 1/2013/A	n. 1/2013/B
n. 2/2013/A	n. 2/2013/B
n. 3/2013/A	n. 3/2013/B
...	...
Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012	
n. 459/A	n. 621/B
n. 460/A	n. 622/B
n. 461/A	n. 623/B

**STAMPA DEI REGISTRI IVA:** la scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all'art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere **riportato "il numero progressivo..."**, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.

Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti.

**SPECIFICA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA:** il Legislatore ha previsto una standardizzazione delle espressioni che qualificano la mancata applicazione dell'imposta da parte dell'emittente del documento. In particolare, qualora l'operazione da fatturare non comporti l'addebito di imposta, è necessario indicare la tipologia di operazione (non imponibile, esente, non soggetta, ecc.) ed eventualmente il relativo riferimento normativo (nazionale o comunitario). In precedenza, si richiedeva esplicitamente l'indicazione della norma, senza che fosse indicata la tipologia dell'operazione.

Questi sono i riferimenti da indicare:

<b>INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA</b>	
<i>Tipologia di operazione</i>	<i>Indicazione da porre in fattura</i>
Operazione imponibile.	Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro.
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972.	Operazione non imponibile.
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331.	Operazione non imponibile.
Operazione esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6).	Operazione esente.
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972.	Operazione non soggetta.
Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue.	Inversione contabile.
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue.	Operazione non soggetta.
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41.	Regime del margine - Beni usati.
Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995.	Regime del margine - Oggetti d'arte.
Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995.	Regime del margine - Oggetti d'antiquariato o da collezione.
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.	regime del margine - Agenzie di viaggio.
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972).	Autofatturazione.
Operazioni soggette al regime del <i>reverse charge</i> interno ai sensi dell'art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972.	Inversione contabile.
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972.	Inversione contabile.

**CONVERSIONE DI IMPORTI IN VALUTA:** recependo quanto precedentemente stabilito in relazione agli acquisti intracomunitari, si prevede che *"i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura"*.

In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. Inoltre, il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare.

**ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL DEBITORE D'IMPOSTA:** secondo la formulazione dell'art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972 in vigore dall'1.1.2013, per le operazioni - cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia - poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue, gli obblighi di assolvimento dell'imposta fanno capo al cessionario/committente, il quale adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, D.L. 331/1993 (ossia mediante integrazione della fattura emessa dal fornitore Ue con aliquota e imposta, previa individuazione della corretta base imponibile, se espressa in valuta diversa dall'euro).

Prima di questa modifica, l'integrazione era prevista solo per le prestazioni generiche (di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972). Restano invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi extra-Ue, per le quali gli obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante autofatturazione (si veda la tabella seguente).

<b>INVERSIONE CONTABILE PER LE OPERAZIONI B2B POSTE IN ESSERE IN ITALIA DA SOGGETTI ESTERI</b>			
<b>Operazione</b>	<b>Operatore estero che pone in essere l'operazione territorialmente rilevante in Italia</b>	<b>Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile</b>	
		<b>Fino al 31.12.2012</b>	<b>Dall'1.1.2013</b>
Servizi generici (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972)	Ue	Integrazione della fattura del soggetto Ue	Integrazione della fattura del soggetto Ue
	Extra-Ue	Emissione dell'autofattura	Emissione dell'autofattura
Servizi diversi da quelli generici (artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972)	Ue	Emissione dell'autofattura	Integrazione della fattura del soggetto Ue
	Extra-Ue	Emissione dell'autofattura	Emissione dell'autofattura
Cessione di beni (art. 7-bis, D.P.R. 633/1972)	Ue	Emissione dell'autofattura	Integrazione della fattura del soggetto Ue
	Extra-Ue	Emissione dell'autofattura	Emissione dell'autofattura

**FATTURA SEMPLIFICATA:** dal 2013 è possibile emettere una fattura semplificata, definizione che evoca limitazioni al numero di elementi presenti nel documento rispetto a quanto genericamente previsto, o comunque facilitazioni di altro genere.

La fattura semplificata può essere emessa solo:

- per operazioni di importo non superiore ad euro 100,00 il che fa pensare che la novità sia diretta ad agevolare soprattutto i soggetti che effettuano un gran numero di transazioni di importo limitato;
- nel caso di emissione di fattura rettificativa (indipendentemente dal valore dell'importo), come le note di variazione emesse.

Non è consentito l'utilizzo della fattura semplificata per:

- le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, D.L. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 4) e 9) dell'art. 10, D.P.R. 633/1972) effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, in cui è dovuta l'imposta.

La fattura semplificata presenta delle differenze di contenuto rispetto alla fattura ordinaria (si veda la tabella a seguente).

<b>FATTURA SEMPLIFICATA - ELEMENTI CARATTERIZZANTI</b>	
Dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale: - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio; - ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.	In alternativa: a) in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva; b) in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.	
Ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.	
Per le fatture rettificative va riportato: - il riferimento della fattura rettificata; - le specifiche indicazioni che vengono modificate	

Con l'introduzione del co. 4 nell'art. 1, L. 26.1.1983, n. 18 viene, infine, consentito di poter emettere fatture ordinarie e/o semplificate anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA:** attraverso la previsione normativa introdotta dal D.L. 216/2012, conformemente alla Direttiva 2010/45/Ue, viene ampliato il concetto di "fattura elettronica", per favorire un sempre più ampio utilizzo del documento in formato elettronico. Si precisa che l'autenticità, l'origine e l'integrità di contenuto della fattura elettronica possono essere garantite non solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, come previsto finora, ma anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la

sottostante cessione o prestazione, dando maggiore libertà agli operatori in ordine alle modalità da adottare a garanzia della genuinità della fattura elettronica.

**TERMINI di EMISSIONE:** al fine di armonizzare gli adempimenti in ambito comunitario, anche allo scopo di rendere coincidenti i dati contenuti negli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie attive e passive (elenchi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari), il D.L. 216/2012 stabilisce una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.

La novità va analizzata unitamente alle nuove regole circa il momento di effettuazione delle operazioni ("*fatto generatore*", secondo la locuzione utilizzata dalla Direttiva 2006/112/Ce). Si veda la tabella seguente.

<b>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</b>		
<b>Operazione</b>	<b>Fino al 31.12.2012</b>	<b>dall'1.1.2013</b>
Cessione intracomunitaria di beni	Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo.	Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti). Fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi.
Acquisto intracomunitario di beni	Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo.	Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese.
Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972)	Momento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non l'emissione della fattura). Se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.	Invariato
Prestazione di servizi diversi da quelli indicati al punto precedente	Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata.	Invariato



Una volta individuato il momento di effettuazione delle operazioni, occorre esaminare i nuovi termini di emissione della fattura per le operazioni intracomunitarie e i termini per l'integrazione della fattura ricevuta.

Favorevolmente agli operatori, questi termini risultano ampliati rispetto ai precedenti:

- per le operazioni attive il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
- per le operazioni passive non è stabilito uno specifico termine entro cui bisogna integrare la fattura, ma questo si desume, indirettamente, dal termine previsto per l'annotazione della fattura, rispetto al quale il documento stesso deve essere preventivamente integrato, cioè entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall'operatore comunitario). L'Iva a debito sull'operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse, comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione.

Il diritto alla detrazione, invece, può essere esercitato, secondo i termini ordinariamente stabiliti dall'art. 19, D.P.R. 633/1972, previa annotazione nel registro degli acquisti eseguita anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato. In pratica, è stato opportunamente soppresso il precedente termine di registrazione, coincidente con quello della registrazione nel registro delle fatture emesse.

In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993).

Per le fatture ricevute con l'indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.

**TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EXTRA-UE:** lo stesso termine per l'emissione delle fatture attive Ue (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) si applica:

- per la fatturazione di servizi generici a soggetti extra-Ue;
- per l'autofatturazione dei servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue.

**FATTURAZIONE DIFFERITA E RIEPILOGATIVA:** costituisce una deroga al principio sancito dall'art. 6, D.P.R. 633/1972 per il quale la fattura va emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione. Questo principio generale, contenuto nell'art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972, viene derogato in taluni casi, elencati dal medesimo co. 4.

La possibilità di emettere fattura differita, già precedentemente concessa alle cessioni interne di beni qualora siano stati emessi documenti di trasporto o altri documenti analoghi in grado di individuare i soggetti che hanno posto in essere l'operazione, viene ora estesa alle prestazioni di servizi.

Dal 2013 la fattura differita è ammessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, qualora:

- in caso di cessioni di beni, sia stato emesso, all'atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti (regola invariata);
- in caso di prestazioni di servizi, queste siano "*individuabili attraverso idonea documentazione*" (novità).

Quanto ai termini di emissione, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente.

La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l'imposta va liquidata con riferimento all'effettuazione delle prestazioni stesse.

**A cura del Dott. Francesco Zanato**  
**Area fiscale Confapi Padova**